

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 15

Estratto del processo verbale della seduta n. 5 del 21 giugno 2023.

Oggetto: Ex consigliere e assessore regionale Franco Iacop –
Corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio ai sensi della
legge regionale 13 settembre 1995, n 38 e dell'articolo 9 della
legge regionale 12 agosto 2003 e rideterminazione della
misura secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla
legge regionale 7 giugno 2019. Decorrenza 1° luglio 2023.

Bordin Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Celotti Manuela	Consigliera Segretaria	Presente
Lobianco Michele	Consigliere Segretario	Presente
Massolino Giulia	Consigliera Segretaria	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:

il Segretario generale Stefano Patriarca

Sono presenti:

il Direttore del Servizio comunicazione e informazione Maurizio Blancuzzi

la Direttrice del Servizio amministrativo Serena Cutrano

la Direttrice del Servizio Organi di garanzia Roberta Sartor

il Responsabile della Posizione Organizzativa Organizzazione, programmazione e valutazione
Alessandro Morgan

il Capo di Gabinetto Fanny Codarin

Verbalizza:

Arianna Scudiero - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza
SC/pm

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Ex consigliere e assessore regionale Franco Iacop – Corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio ai sensi della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 e dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2003 e rideterminazione della misura secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale 7 giugno 2019. Decorrenza 1° luglio 2023.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2";

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, che prevede la corresponsione dell'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 a favore dei consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, la corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno e, in tal caso, l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, con il quale, nel disciplinare il diritto all'assegno vitalizio maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, si dispone che l'importo complessivamente dovuto faccia carico al bilancio del Consiglio regionale e che la somma dei due assegni non possa eccedere la misura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, per gli anni complessivi di contribuzione;

VISTO il comma 2 bis del succitato articolo 9 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, a norma del quale la corresponsione dei due assegni può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni e, in tal caso, ciascuno dei due assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5% del loro ammontare per ogni anno di anticipazione;

ATTESO che la predetta disposizione prevede che, in ogni caso, la somma dei due assegni non possa eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 38/1995;

VISTA la richiesta, presentata in data 2 maggio 2023 (prot.2411 del 03/05/2023), con cui l'ex consigliere regionale Franco Iacop chiede, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R.2/2015, la corresponsione anticipata di tre anni dell'assegno vitalizio, con decorrenza 1°luglio 2023;

VISTA la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 che prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2019, la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto previsti

e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n.38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo disciplinato dalla medesima legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2019 è previsto che la rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo si applichi alla misura degli assegni vitalizi e delle relative quote in erogazione alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, anche se sospesi, ovvero da erogarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, secondo quanto previsto dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003;

CONSIDERATO che l'ex consigliere regionale Franco Iacop ha versato i contributi per il conseguimento dell'assegno vitalizio previsto dalla legge regionale n. 38/1995 nel periodo di mandato svolto nella X legislatura, dal 6 maggio 2008 al 12 maggio 2013;

ATTESO che il signor Franco Iacop ha rivestito, tra l'altro, la carica di Assessore regionale dal 2003 al 2008 e che, pertanto, la corresponsione degli assegni vitalizi relativi ad entrambi i ruoli può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione, come previsto dal citato comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 2/2015;

CONSIDERATO che l'ex consigliere regionale Franco Iacop, nato il giorno 1° giugno 1961, è in possesso dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del diritto alla corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio (con anticipo di tre anni) previsto dalla legge regionale n. 38/1995, n. 2/2015 e n.13/2002 a decorrere dal 1° luglio 2023, primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantaduesimo anno di età;

VISTE le dichiarazioni rese in data 15 giugno 2023 (prot.3656 del 15/06/2023) dall'ex consigliere regionale Franco Iacop;

ACCERTATO che la misura dell'assegno vitalizio mensile lordo spettante all'ex consigliere regionale Franco Iacop ai sensi della legge regionale n. 38/1995 e dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2015, in relazione al numero di anni di contribuzione di cui alla Tabella A allegata alla L.R.38/1995 e mediante l'applicazione della riduzione proporzionale nella misura del 7,5 per cento del suo ammontare per tre anni di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età, ammonta a euro 1.894,53 (euro 2.048,14 di cui alla Tabella A L.R.38/1995-7,5% di cui L.R.2/2015);

VISTA la nota prot.4006 del 18 luglio 2019, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha certificato, ai fini della rideterminazione prevista dalla legge regionale n. 8/2019, l'elenco delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi ad oggetto la determinazione e l'aggiornamento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dalla I alla X legislatura;

ATTESO che, secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, la misura dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere regionale Franco Iacop, determinato in relazione ai contributi versati nel periodo del mandato dal 6 maggio 2008 al 12 maggio 2013, ammonta a euro 2.459,80 lordi mensili;

VISTO il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2019, a norma del quale in esito alla rideterminazione prevista e disciplinata dalla medesima legge regionale la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può, in nessun caso, superare quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2019;

ACCERTATA, pertanto, in euro 1.894,53 la misura dell'assegno vitalizio (con anticipo di anni tre) da attribuire all'ex consigliere regionale Franco Iacop, derivante dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n.8/2019;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio affari della Presidenza e della Giunta del Segretariato generale n. 63/SG del 19 maggio 2023, pervenuto in data 23 maggio 2023, con il quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 13/2003 e articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, è stato assegnato all'ex assessore regionale Franco Iacop un assegno vitalizio commisurato a 5 anni di contribuzione e anticipato di tre anni, pari al 17,50% dell'indennità di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1° gennaio 2011, ridotto del 2,5% per ogni anno di anticipo rispetto al sessantacinquesimo anno di età, come rideterminato ai sensi della L.R.8/2019, per l'importo di euro 1.894,53;

CONSIDERATO che la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in data 26 luglio 2012 e in risposta ad un'istanza di interpello presentata dal Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (interpello n. 954-293/2012), ha ricondotto l'assegno vitalizio spettante agli ex assessori regionali nell'ambito dei redditi da lavoro dipendente;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 50, comma 1, lettera g), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente gli assegni vitalizi percepiti dagli ex consiglieri regionali;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 16 ottobre 2013, il Presidente del Consiglio regionale ha presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello (interpello n. 954-703/2013);

VISTA la risposta all'interpello di data 10 febbraio 2014, con la quale la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha concordato con la soluzione prospettata dal sostituto d'imposta di considerare i due assegni vitalizi separatamente, rideterminando l'importo imponibile lordo di ciascun assegno, rapportato ai rispettivi periodi di contribuzione;

VERIFICATO che la somma dei due assegni vitalizi attribuiti mediante corresponsione anticipata ammonta ad euro 3.789,06 mensili lordi (euro 1.894,53 ai sensi della legge regionale n. 38/1995 ed euro 1.894,53 ai sensi della legge regionale n. 13/2003) e, quindi, per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale n. 13/2003;

PRESO ATTO, pertanto, che l'importo complessivo spettante secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale n. 13/2003, è pari a euro 3.653,74 mensili lordi;

RITENUTO di rideterminare l'importo di ciascun assegno vitalizio spettante a Franco Iacop, in ragione dell'importo massimo spettante (euro 3.653,74 mensili) e in relazione agli anni di contribuzione, nelle seguenti misure:

- assegno spettante ai sensi della legge regionale n. 38/1995, euro 1.826,87 (euro 3.653,74/10 x 5),
- assegno spettante ai sensi della legge regionale n. 13/2003, euro 1.826,87 (euro 3.653,74/10 x 5);

VISTO l'articolo 22 della legge regionale n. 38/1995;

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023, 2024 e 2025, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2022;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 421 e n. 422, entrambe di data 20 dicembre 2022, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

VISTO l'art. 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

delibera

1. di determinare e corrispondere, ai sensi della legge regionale n. 38/1995, all'ex consigliere regionale Franco Iacop con decorrenza 1° luglio 2023 e in mensilità posticipate un assegno vitalizio mensile lordo di euro 1.826,87
2. di rideterminare e corrispondere, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 13/2003, all'ex assessore regionale Franco Iacop con decorrenza 1° luglio 2023 e in mensilità posticipate un assegno vitalizio mensile lordo pari ad euro 1.826,87
3. di adeguare annualmente detti assegni vitalizi, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 8/2019.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca